



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2023

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI CONCILIAZIONE A FAVORE DI DONNE LAVORATRICI AUTONOME

PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ
Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 finale del 25.8.2022
che approva il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a
titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia. CCI
2021IT05SFPR013

Priorità 1 "Occupazione"

Obiettivo strategico 4: "Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione
del pilastro europeo dei diritti sociali"

Obiettivo specifico a priorità dedicata: ESO4.3 "Promuovere una partecipazione
equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un
migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a
servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti" – O.S. c)

Settore di Intervento: 143. "Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale
e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non
autosufficienti"

FAQ AGGIORNATE AL 6.12.2023



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA 1

Buongiorno,

sono una lavoratrice autonoma e vorrei aderire alla richiesta di voucher di conciliazione 2023. Vorrei chiederle in merito ai voucher rilasciati per il servizio baby-sitting se possono essere considerate anche le prestazioni occasionali svolte da un parente.

RISPOSTA 1

Tutte le tipologie di spese ammissibili sono enucleate nella tabella di cui all'art. 9 dell'avviso, e saranno ritenute tali purché venga documentato che sono state sostenute per la fruizione dei medesimi servizi. Si precisa, inoltre, che le spese sostenute per la fruizione dei suddetti servizi devono essere fornite da persone, imprese e strutture abilitate/autorizzate all'erogazione degli stessi, rilasciando idoneo documento di spesa alla beneficiaria, così come indicato nella tabella contenuta nell'art.9 dell'avviso alla voce "Documentazione da produrre".

DOMANDA 2

Premesso che tra i requisiti di ammissibilità vi è: avere figli senza alcun limite di età se affetti da disabilità, che risiedano e siano conviventi presso la residenza della madre richiedente il voucher e tra i servizi erogabili vi è "Servizi di cura e assistenza ai minori (baby-sitting)"; in caso di figlio disabile di età di 16 anni il servizio acquistabile sarà di cura e assistenza e la persona contrattualizzata sarà un educatore, non un baby-sitter.

RISPOSTA 2

Conformemente al disposto di cui all'art. 9 dell'Avviso, il contributo rappresentato dal voucher può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto delle seguenti prestazioni/servizi:

- retta per la frequenza di asili nido;
- servizi di cura erogati da centri estivi;
- prestazioni di cura e assistenza al minore (baby-sitting).

Le attività di assistenza e cura erogate da educatori sono ricomprese solo se contrattualizzate come servizi di baby-sitting, secondo i parametri e le modalità indicate nella tabella di cui all'art. 9 dell'Avviso. Si precisa inoltre che le spese sostenute per la fruizione dei suddetti servizi devono essere forniti da persone, imprese e strutture abilitate/autorizzate all'erogazione degli stessi, rilasciando idoneo documento di spesa alla beneficiaria.

DOMANDA 3

Il valore di riferimento è indicato in 8 euro, la madre però per questo servizio pagherà 20 euro l'ora; perciò, le verranno riconosciuti di questi 20 euro gli 8 euro previsti fino ad un massimo rimborsabile pari a 375 ore?

DOMANDA 4

In riferimento all'Avviso pubblico per la concessione di voucher a favore delle donne lavoratrici autonome, ho delle domande sull'art.9 "Servizi acquistabili e definizione del contributo" nello specifico sugli importi dei Servizi di cura e assistenza ai minori (baby-sitting), nel caso di pagamento con il libretto famiglia gli importi dell'INPS per un'ora di servizio di baby-sitting sono di 10 euro e non di 8 euro, cosa significa che i 2 euro dobbiamo pagarli noi e non verranno rimborsati o l'importante è non sfiorare le 375 ore? Usufruento di tutte le ore per 8 euro l'importo totale è di 3000,00 € a bambino, ma se pago 10 euro l'ora come prevede l'INPS posso fare meno ore invece di 375 ne usufruisco di 300? in questo modo mi vengono rimborsati? starei sempre dentro l'importo massimo di 3000,00 euro.

DOMANDA 5

Chiedo chiarimenti anche nel caso si usufruisca del servizio di baby-sitting allo stesso tempo per due bambini, la baby-sitter percepirebbe l'importo rimborsato per due?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA 3-4-5

La metodologia utilizzata per il calcolo delle unità di costo standard (UCS) è stata determinata, in conformità con quanto indicato dall'articolo 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Conseguentemente le spese sostenute per la fruizione dei servizi indicati all'art. 9 dell'Avviso, prendono in considerazione valori precisi riferiti a un preciso periodo temporale.

Con specifico riferimento ai servizi di cura e assistenza ai minori (baby – sitting), la tabella contenuta nell'art. 9 dell'Avviso indica il valore di riferimento in € 8,00, tale importo è riferito ad ogni ora di servizio di baby-sitting. Pertanto, in via del tutto esemplificativa, laddove la richiedente abbia rendicontato tale spesa per un numero di 56h l'importo del voucher ammonterà a 448 euro.

Il numero massimo di ore rimborsabili è di 375.

Il valore massimo del voucher è pari a € 3.000,00 per ciascun figlio/a per il quale si presenta la domanda telematica, fino ad un massimo complessivo di € 7.000,00 (in caso di tre o più figli).

DOMANDA 6

Sono titolare di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.2222 e seguenti del Codice civile. Sono, quindi, una lavoratrice autonoma (precaria) senza partita IVA. Leggendo il bando, mi sono resa conto che la mia categoria è esclusa dalla partecipazione perché, pur esercitando un'attività autonoma, non ho partita IVA. Leggo inoltre, all'art.9 del bando che per la partecipazione occorre "aver presentato o avere in corso di presentazione apposita dichiarazione dei redditi percepiti per l'anno d'imposta 2022 nella quale si dichiari un ammontare di ricavi e/o compensi derivanti dall'esercizio della propria attività di lavoro autonomo non superiore a euro 65.000,00"

Se la ratio dell'intervento è, "come dichiarate nell'avviso pubblico, "rimuovere gli ostacoli all'accesso al mondo del lavoro" attraverso il supporto servizio di cura, "in particolare per lavoratrici che vivono situazioni personali e familiari di disagio" impostando il bando in questo modo non raggiungete questo obiettivo.

Faccio un esempio pratico: Lavoratrice autonoma con partita IVA con dichiarazione dei redditi percepiti per l'anno d'imposta 2022 65 0000 euro. Candidatura ammissibile

Lavoratrice autonoma senza partita IVA che ha percepito per l'anno 2022 CUD (unico o da più committenti) per 22 000 euro. Candidatura non ammissibile.

Chi, tra le due lavoratrici in esempio, avrebbe maggiore necessità del voucher di conciliazione? Senza dubbio la seconda che voi, escludete.

Vi scrivo pertanto chiedendo una rettifica immediata del bando, in senso da includere tutte le categorie di lavoratrici autonome (precarie) che realmente, al fine di poter migliorare la propria situazione lavorativa anche in presenza di figli, necessitano di un supporto economico al loro lavoro di cura.

DOMANDA 7

Vorrei sapere se la domanda di voucher da parte di titolari di contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.2222 e seguenti del Codice civile non in possesso di partita IVA (fattispecie contemplata nell'ordinamento italiano) siano ammissibili. In caso di risposta negativa, vorrei che me ne spiegaste le ragioni.

RISPOSTA 6-7

La tipologia di avviso non consente attività prestrutturata ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo. La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso de quo, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente. L'art. 7 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità per la partecipazione all'Avviso pubblico" è chiaro nel disporre che la misura è rivolta alle lavoratrici autonome. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali richiesto dall'avviso, è imprescindibile che la destinataria sia qualificabile come lavoratrice autonoma. L'art. 2222 c.c. individua il lavoratore autonomo in colui che



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Ne consegue che il richiedente deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dal summenzionato art.7, incluso il possesso di partita iva attiva e riferita all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo. Il requisito del possesso della partita IVA è fondamentale al fine di distinguere le prestazioni di lavoro autonomo occasionali, da quelle caratterizzate dalla continuità dell’attività e abitualità della stessa L’Avviso, esitato dal Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore, è coerente con gli obiettivi del PR Sardegna FSE+ 2021-2027, ed è rivolto al target di destinatarie in linea con le misure del nuovo programma del FSE+, ossia, è rivolto alle donne lavoratrici autonome in quanto madri, con figli/e (naturali, adottati o in affidato), di età non superiore a 14 anni (13 anni e 364 giorni) oppure senza alcun limite di età se affetti da disabilità, che risiedano e siano conviventi presso la residenza della madre richiedente il *voucher* .

DOMANDA 8

Scrivo per richiedere di rendere immediatamente noto l'indirizzo della Responsabile di Procedimento indicata all'art.25 del bando, Dott.ssa Valentina Carta.

RISPOSTA 8

Come indicato nell'art. 28.1 - Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail: lav.voucherconciliazione@regione.sardegna.it .

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegna lavoro.it E sul sito www.sardegna programmazione.it, nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra le concorrenti.

DOMANDA 9

Nel dettaglio relativo ai servizi rientranti nell'agevolazione del voucher, si fa sempre riferimento ad "asili nido". Mi confermate che qualora invece si frequenti già una scuola materna privata ma paritaria (bimbo di 4 anni), la retta mensile non rientri tra le spese rimborsabili?

DOMANDA 10

Il contributo rappresentato dal voucher può essere utilizzato anche per il pagamento della retta mensile della scuola materna?

RISPOSTA 9-10

Non sono considerate ammissibili le spese inerenti la retta scolastica per la frequenza delle scuole materne

DOMANDA 11

Chiedo quali requisiti debba avere l'ente (o la persona) che eroga il servizio di baby-sitting per rientrare tra le spese rimborsabili.

RISPOSTA 11

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell’Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo. L’Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all’ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi a tale scopo predisposti dal legislatore. Ad ogni buon conto si rappresenta che tutte le tipologie di spese ammissibili sono enucleate nell’art. 9 dell’avviso, e saranno ritenute tali purché venga documentato che sono state sostenute per la fruizione dei medesimi servizi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Si precisa, inoltre, che le spese sostenute per la fruizione dei suddetti servizi devono essere forniti da persone, imprese e strutture abilitate/autorizzate all'erogazione degli stessi, rilasciando idoneo documento di spesa alla beneficiaria.

DOMANDA 12

Il primo chiarimento riguarda la possibilità di presentare la domanda per prestazioni di cura e assistenza al minore (baby-sitting) indicate all'articolo 9 del Bando anche per i servizi di baby parking/ludoteca ad ore forniti dalle ludoteche; in pratica si chiede se sono ammesse le spese sostenute (ovviamente nell'arco temporale da voi indicato) per le ore di ludoteca fruite dal minore e se per la rendicontazione sia sufficiente la fattura con i dati del minore e le ore fruite mensilmente unitamente alla ricevuta di bonifico bancario a saldo della collegata fattura.

RISPOSTA 12

Tutte le tipologie di spese ammissibili sono enucleate nella tabella di cui all'art. 9 dell'avviso, e saranno ritenute tali purché venga documentato che sono state sostenute per la fruizione dei medesimi servizi. Le attività di assistenza e cura erogate da ludoteche sono ricomprese solo se contrattualizzate come servizi di baby-sitting, secondo i parametri e le modalità indicate nella tabella di cui all'art. 9 dell'Avviso.

Si precisa inoltre che le spese sostenute per la fruizione dei suddetti servizi devono essere forniti da persone, imprese e strutture abilitate/autorizzate all'erogazione degli stessi, rilasciando idoneo documento di spesa alla beneficiaria.

DOMANDA 13

Si chiede inoltre di sapere se un minore che fruisce del bonus nido (e perciò escluso dalla linea di servizio "retta per la frequenza di asili nido") può comunque fruire della linea di servizio "prestazioni di cura e assistenza al minore" o se, viceversa, la fruizione del bonus nido lo esclude da qualunque linea di servizio finanziata.

RISPOSTA 13

Sul punto, l'art. 7 dell'avviso, stabilisce esclusivamente che le spese sostenute per i servizi di cui all'art. 9 non devono essere state oggetto di precedente rimborso mediante altre forme di sostegno o finanziamento. Pertanto, nel rispetto del principio generale del "divieto di cumulo e doppio finanziamento", se nel periodo rientrante all'interno dell'ammissibilità indicata all'art. 10 dell'Avviso, non sono stati percepiti altri aiuti per servizi analoghi nell'ambito delle singole linee di servizio, sarà possibile l'erogazione del voucher; se per contro sono stati percepiti altri aiuti o forme di sostegno nello stesso periodo rientrante all'interno dell'ammissibilità indicata all'art. 10 dell'Avviso, non potranno essere presentati altri aiuti. Si specifica che il principio generale del "divieto di cumulo e doppio finanziamento" si riferisce alle singole linee di servizio stabilite dall'art.9 (asili nido; centri estivi; baby-sitting). Pertanto, laddove la richiedente abbia già beneficiato di un contributo per una linea di servizio, non potrà presentare la domanda per quella specifica linea di servizio, potendo, viceversa, effettuare la richiesta per le altre linee di servizio per le quali non ha beneficiato di alcun contributo.